

INDICE

1.	SEZIONE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	7
2.	SEZIONE RIGUARDANTE LA FORMAZIONE CONTINUA	9
3.	SEZIONE RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	10
4.	SEZIONE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA ELETTORALE	10
5.	SEZIONE ATTINENTE L'USO DEL TIMBRO	12
6.	SEZIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI	14
7.	SEZIONE PROFESSIONALIZZAZIONE RUOLI POLITICI	16
8.	SEZIONE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO	18
9.	SEZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE E ALTRE CORRESPONSIONI	19
10.	MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE QUOTE	21
11.	DISPOSIZIONI FINALI	23
12.	DOCUMENTI CORRELATI	24

5					
4	19/11/2010	Modificate sez. 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e agg. una sez 2	Consiglio Direttivo	Presidente M.Grazia	Assemblea degli Iscritti
3	13/04/2007	Modificate sez. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e agg. sez 9	Consiglio Direttivo	Presidente I.Manara	Assemblea degli Iscritti
2	21/10/2004	Modificata sez. 8	Consiglio Direttivo	Presidente I.Manara	Consiglio Direttivo
1	21/07/2003	Modificata sez.4 e agg. sez. 10	Consiglio Direttivo	Presidente I.Manara	Consiglio Direttivo
0	09/09/2002	Prima Emissione	Consiglio Direttivo	Presidente D.Savoia	Assemblea degli iscritti
Rev	Data	Oggetto Revisione	Redazione	Verifica	Approvazione



COLLEGIO DEI PERITI INDUST.
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAU
DELLA PROVINCIA DI BOLO'



REGOLAMENTO UNICO

Data : 19/11/2010

Rev. 4

Pag 2 di 24

Premessa

Il Consiglio Direttivo, a otto anni dalla prima emissione del Regolamento Unico (9 settembre 2002), a cui sono poi seguiti tre aggiornamenti (21 luglio 2003, 21 ottobre 2004 e 13 aprile 2007), ha ritenuto opportuno proporre agli Iscritti una nuova versione, profondamente rivista pur mantenendone i principi ispiratori, che tenesse conto delle trasformazioni in atto nelle attività professionali alla luce anche della pesante crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando. Sul quando e come supereremo la crisi non si hanno indicazioni attendibili, tanto meno certezze: l'unica certezza è che nulla sarà più come prima. Ciò, ovviamente, vale anche per il mondo delle professioni, per cui ci dobbiamo porre obiettivi capaci di affrontare al meglio i nuovi scenari. A partire, ad esempio, dal livello della qualità della prestazione professionale nell'interesse del cittadino o impresa utente, ma anche dal ruolo di tutela che l'ordine professionale deve sempre più assumere nell'interesse dei propri iscritti. E' questo un aspetto delicato, strategico, nel senso che occorre trovare un punto avanzato di equilibrio tra la tutela (interna) dell'iscritto e la tutela (esterna, pubblica) del committente: per raggiungere un tale obiettivo non possiamo limitarci ad aspettare passivamente la riforma delle professioni ma dobbiamo autonomamente adottare le misure necessarie.

La naturale conseguenza è che il primo argomento da affrontare sia quello della Formazione continua, che deve risultare propedeutica al raggiungimento, come detto sopra, di quel punto di equilibrio avanzato tra la tutela dell'iscritto e la tutela del committente. A tale fine il sistema formativo continuo deve assumere un preciso obbligo deontologico, da sanzionare disciplinarmente in caso di non rispetto.

L'attività professionale di tipo intellettuale può essere esercitata in forma libera o subordinata e il Collegio dovrà mettere in campo ogni iniziativa utile per disciplinare entrambe le figure, sia attraverso la costituzione di una Commissione "dipendenti" sia sotto l'aspetto di servizi e programmi di formazione specifici.

Esiste un ambito di azione nel sistema dell'attività professionale, in particolare quella libera, dai contorni a volte indistinti, che corrisponde al profilo deontologico della professione e all'impegno concreto di agire a sostegno della società. Sono le due facce della stessa medaglia: da un lato il profilo deontologico rappresenta l'impegno della categoria per comportamenti corretti, sia verso il committente (privato persona fisica o persona giuridica o pubblica amministrazione) sia verso i colleghi, mentre dall'altro lato si deve poter garantire la credibilità professionale non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal pieno rispetto delle regole della concorrenza verso gli altri





professionisti e l'insieme della società. Il primo precetto deontologico, per il professionista iscritto all'Albo, dovrebbe essere quello di accettare un incarico professionale, fatto salvo il rispetto della specifica competenza, solo se in possesso delle idonee conoscenze, ampliabili nel divenire della prestazione, e se può garantire la necessaria cura in termini di tempi e mezzi sulla qualità complessiva della prestazione nei confronti del committente. Deve quindi essere consapevole di dover rifiutare gli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Un tema di particolare complessità è diventato nel tempo sempre più di attualità, purtroppo con effetti spesso contrari ai periti industriali e ai tecnici diplomati in genere, è quello delle competenze professionali e del loro mantenimento nel tempo (formazione continua). E' noto infatti come l'attività professionale stia assumendo da tempo, con l'avanzare delle tecnologie, con il rapido processo evolutivo della scienza e della tecnica, un aspetto sempre più multi-disciplinare, soprattutto nell'ambito di progettazioni industriali ad alto livello tecnologico o nei settori emergenti, quali la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro in genere, la prevenzione incendi, l'acustica, la certificazione energetica, i sistemi di comunicazione e controllo delle reti tecnologiche e di telecomunicazione, il building automation, ecc..

A supporto di queste considerazioni bastano alcuni semplici riferimenti:

- sempre più ogni singolo aspetto professionale non appartiene in specifico ad una sola specializzazione, ma è tipicamente multi-disciplinare per via di tutte le implicazioni che comporta ogni scelta tecnica complessa;
- anche nei settori impiantistici le competenze non sono più verticali ma orizzontali in ogni specifico segmento; a puro titolo esemplificativo, in una modesta centrale termica vi è un impianto elettrico, un impianto meccanico, una parte informatica legata alla programmazione dei cicli funzionali, una parte edile, la sicurezza antincendio, ecc. o, esempio ancora più marcato, in una centrale telefonica, dove ogni impianto è finalizzato agli apparati di telecomunicazione, troviamo sistemi elettronici per la conversione di energia, impianti elettrici, impianti termici, gruppi di produzione di energia, rete dati, impianti di sicurezza antincendio, ecc., oltre naturalmente ad una parte strutturale dedicata e perfettamente integrata;

D'altra parte è altrettanto noto come le notevoli mutazioni delle condizioni operative che si incontrano nell'esercizio dell'attività professionale in campo tecnico comportano oggettive difficoltà alla corretta interpretazione delle competenze professionali per quanto attiene alla professione di perito





COLLEGIO DEI PERITI INDUST.
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAU
DELLA PROVINCIA DI BOLO'



REGOLAMENTO UNICO

Data : 19/11/2010

Rev. 4

Pag 4 di 24

industriale, così frammentata in ben 27 specializzazioni. Infatti, sia il vigente regolamento professionale (R. D. 11 febbraio 1929 n. 275) sia il più recente DPR 30 settembre 1961 n. 1222 non possono più interpretare, in modo compiuto, i limiti professionali entro i quali il perito industriale può esercitare la propria attività tecnica, nella libera professione come nell'ambito del lavoro professionale subordinato.

L'esigenza di un chiarimento sulle competenze è sentita sia nei rapporti interni alla categoria sia nei rapporti con le altre categorie professionali, in particolare con quelle dei tecnici laureati, in quanto è pieno diritto di ogni perito industriale poter esprimere al meglio la propria competenza professionale nel settore in cui ha percorso il proprio ciclo di studi, senza tema di dover essere leso nella propria professionalità da esperienze diverse che, per quanto di rilevante valore, non sempre coincidono con l'obiettivo perseguito dal committente. Di qui la sempre crescente necessità di chiarezza nell'esercizio della propria competenza professionale e di rispetto dei limiti della medesima; chiarezza e rispetto che purtroppo contrastano con le diverse interpretazioni, anche giuridiche, che dimostrano soltanto i tanti criteri che possono essere usati per distinguere le competenze professionali.

Le varie riforme scolastiche succedutesi in questi anni non solo non hanno portato chiarezza (basti pensare ad esempio a corsi sperimentali che hanno generato figure professionali atipiche) ma hanno anche contribuito a determinare nuove problematiche in materia di competenze professionali. Si spera che le sperimentazioni siano terminate con la riforma degli istituti tecnici (partita a settembre) e che, quando il sistema sarà a regime con la prevista suddivisione in sole 9 specializzazioni, possa essere più agevole e certa l'individuazione della competenza professionale di ciascun profilo.

Infine, ma non in ordine di importanza, appare opportuno richiamare il Regolamento per la Formazione Continua del perito industriale, in vigore da oltre sei anni (approvato dal CNPI alla fine del 2003, pubblicato sulla GU n. 89 del 16 aprile 2004, entrato in vigore il primo marzo 2004 e successivamente modificato con delibera del 15 dicembre 2005, pubblicato sulla GU n. 17 del 21 gennaio 2006), che delinea la competenza professionale come un percorso dinamico, che va mantenuta, approfondita e aggiornata nel tempo, per cui si ritiene di poter prevedere meccanismi di acquisizione di nuove competenze attraverso specifici corsi.

Come prima e più immediata conseguenza di quanto sopra argomentato vi è l'aggiunta al Regolamento di una Sezione, denominata "Formazione Continua", riferita allo specifico regolamento approvato dal CNPI, cui si rimanda.

Da quanto sopra evidenziato ne discende che l'esatta individuazione delle competenze proprie di un professionista dovrebbe partire dall'analisi dei





provvedimenti ordinamentali (anche se per noi periti industriali molto datati) che consentirebbe una migliore individuazione delle competenze che fanno capo alle singole figure professionali. Le norme che disciplinano i curricula scolastici e l'esame di Stato che abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo un accertamento preventivo nell'interesse della collettività e del committente, forniscono un quadro generale sulle competenze che il perito industriale avrà nella sua futura attività professionale. A questo proposito è opportuno considerare i percorsi scolastici in due momenti distinti: il primo in base al vecchio ordinamento definito dal DPR 30 settembre 1961 n. 1222 per i diplomi conseguiti fino all'anno scolastico 1995/96, il secondo in base al nuovo ordinamento definito dal DM 9 marzo 1994 per i diplomi conseguiti a partire dall'anno scolastico 1996/97.

La stessa giurisprudenza conferisce ai riferimenti ordinamentali e normativi un valore, se non già determinante della competenza, sicuramente di ausilio al fine di contribuire ulteriormente a specificare le competenze professionali. A ciò si aggiunga che per valutare le competenze di un tecnico diplomato non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare l'intero scenario curricolare e formativo, per tener conto della specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta nel tempo dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche.

Ulteriore considerazione, importante ai fini dell'analisi sul tema competenza, è sicuramente la valutazione delle eventuali esperienze professionali maturate. Non può essere infatti sottaciuto come in più occasioni la stessa norma primaria (esempio concreto in materia di sicurezza la ex legge 46/90 o in materia energetica le varie leggi regionali sui certificatori) richieda al professionista di presentare domanda per il riconoscimento dell'iscrizione in elenchi abilitanti, allegando l'attestazione documentale relativa alle esperienze maturate riferibili al campo di attività per cui si chiede l'iscrizione. La rilevanza sicuramente non secondaria di questa circostanza di fatto – esperienza acquisita – da un lato può ampliare le attribuzioni di competenza specifica del professionista, dall'altro può rendere difficoltoso per il Collegio poter preliminarmente specificare con esattezza le professionalità acquisite dal singolo iscritto.

Appare ora opportuna una considerazione sul concetto di competenza: la competenza costituisce il patrimonio del professionista e, in quanto fattore chiave per la qualità della prestazione professionale, deve essere sviluppata e mantenuta nel tempo. Ma la competenza come può essere definita? Ci viene in aiuto la norma ISO/IEC 17024/2004 che definisce la competenza come segue: "dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali". Non vi è quindi dubbio alcuno che la





competenza è la risultante della combinazione ottimale di diversi componenti complementari e sinergici quali:

- la formazione di base, collegata al tipo e grado di istruzione, scolastica e post-scolastica;
- le conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella professione e dall'esperienza lavorativa;
- le doti intellettive e umane, motivazione e impegno nella professione, perseveranza, capacità di relazione, apertura mentale, intuizione, immaginazione, creatività, obiettività, capacità di giudizio, ecc.;
- l'etica comportamentale in termini di correttezza professionale e integrità morale;

La competenza nei termini sopra evidenziati è in buona misura garantita dall'abilitazione all'esercizio della professione e dall'iscrizione al relativo Albo professionale. Tuttavia può essere migliorata, potenziata e mantenuta nel tempo nel quadro dell'approccio sistemico alla sua gestione, tramite adeguati processi di formazione e aggiornamento nonché, soprattutto, tramite valutazione periodica del suo mantenimento e miglioramento. Il possesso dei requisiti di carattere organizzativo e gestionale, oltre alla competenza tecnica, dovrebbe consentire di raggiungere la migliore qualità della prestazione professionale. L'assicurazione al mercato di tale qualità può essere conseguita in forme diverse, tra loro correlate e complementari: la certificazione di conformità del sistema di gestione nel cui ambito viene erogato il servizio (certificazione di sistema), la certificazione di conformità del contenuto del servizio (certificazione di servizio) e la certificazione della competenza del professionista (certificazione di persone).

La certificazione di qualità – oggi rappresentata dal valore legale del titolo di studio e dall'iscrizione all'Albo professionale – comincia ad essere considerata dal mercato non più sufficiente (pensiamo alla scelta del sistema bancario di affidare la stima degli immobili esclusivamente a soggetti in possesso di certificazione specifica, secondo lo standard di accreditamento ISO/IEC 17024/2004, indipendentemente dal titolo di studio o dall'iscrizione ad un Albo professionale) a cui va aggiunta la crescente presa di coscienza del committente del suo diritto a ricevere prestazioni di qualità. A tutto questo si deve poi aggiungere il fatto che i professionisti iscritti agli Albi professionali sono di sovente chiamati a fornire servizi non direttamente riservati o coperti da disposizioni legislative per cui la qualità non è di per se garantita dalla conformità a norme cogenti. Ne consegue che la forma più efficiente ed efficace di assicurazione al mercato della qualità del prodotto professionale può essere rappresentata da verifiche indipendenti e imparziali della rispondenza a parametri di qualità predefiniti.





COLLEGIO DEI PERITI INDUST.
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAU
DELLA PROVINCIA DI BOLO'



REGOLAMENTO UNICO

Data : 19/11/2010

Rev. 4

Pag 7 di 24

Dalle considerazioni che precedono si propone di adottare le linee guida sulle competenze professionali di cui alla Sezione 6 del Regolamento.

Oltre alle competenze professionali e alla formazione continua, la nuova versione del Regolamento Unico affronta il tema di una differenziazione della quota di iscrizione tra liberi professionisti e professionisti subordinati, per classi anagrafiche, per i neo-iscritti. Tutto ciò ovviamente nell'ottica di conseguire nuovi iscritti o recuperare parte di quelli cancellatisi negli ultimi anni; contestualmente, oltre alla continua ricerca di servizi utili agli iscritti, si pensa di ipotizzare forme di benefit collettivi a servizio dell'attività professionale, quali la tutela legale, la tutela da infortuni, ecc.





1. SEZIONE DEONTOLOGICA

L'attività professionale, di tipo intellettuale, può essere esercitata in forma libera o in forma subordinata, fondata sulla libertà e sull'indipendenza professionale, ed è regolata dai seguenti precetti normativi:

- Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 – Regolamento per la professione di perito industriale.
- Codice Civile, che definisce le regole a beneficio della collettività, con particolare riferimento agli artt. 2229 (esercizio delle professioni intellettuali) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) e s.s..

Sono parte integrante e sostanziale al presente Regolamento Unico:

- Le "Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati" approvate dal CNPI con delibera n. 340/31 del 12 dicembre 2006 e modificate con delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007, recepite dal Collegio con l'approvazione del presente Regolamento e depositate presso gli Uffici Giudiziari.

L'iscritto è altresì soggetto ai seguenti obblighi deontologici:

- Nei rapporti con il committente, circa l'entità di opere da progettare, deve preliminarmente dare priorità, ogni qualvolta sia possibile, a criteri di economicità;
- Nei casi di comparazione tra soluzioni di fattibilità diverse circa l'entità di opere da progettare, nei rapporti con il committente ogni parere deve essere espresso in termini comprensibili alle varie ipotesi di eseguibilità;
- Avere particolare riguardo sulla qualità dell'informazione verso il committente, verso gli altri Professionisti coinvolti e nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, compresi i datori di lavoro e i colleghi;
- Sentirsi parte attiva nella vita e nelle decisioni del Collegio rendendosi disponibile a partecipare alle Assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo; gli iscritti all'Ente di previdenza dovranno partecipare alle iniziative dell'EPPI nonché alle relative votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (C. di A.) e del Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.). La partecipazione alle Assemblee e ai momenti elettivi rientrano tra i diritti dell'iscritto ma costituiscono anche un preciso dovere deontologico;





A seguito della liberalizzazione del mercato dei servizi professionali in ambito europeo, a cui si accompagna l'affermarsi di nuove dinamiche concorrenziali (la così detta "legge Bersani", l'eliminazione delle norme recanti l'obbligatorietà dei minimi tariffari, le iniziative dell'Autorità antitrust, ecc.), si consiglia, a tutela del professionista, di far sottoscrivere al committente idoneo disciplinare d'incarico. Sul sito del Collegio è disponibile un facsimile di disciplinare di incarico professionale tipo.

2. Sezione riguardante la Formazione continua

I periti industriali iscritti al Collegio sono tenuti a rispettare il regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNPI con delibera n. 206/19 del 15 dicembre 2005, pubblicato sulla GU n. 17 del 21 gennaio 2006, recepito dal Consiglio Direttivo con delibera del 30 gennaio 2006.

Il regolamento per la Formazione continua ha efficacia vincolante per gli iscritti e, di conseguenza, il mancato assolvimento dell'impegno formativo minimo rappresenta violazione di un obbligo deontologico e quindi fonte di responsabilità disciplinare, in base all'art. 11 e seguenti del RD 11 febbraio 1929 n. 275.

3. **SEZIONE RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

- È compito del Consigliere Segretario del Collegio, in accordo con i referenti della specifica Commissione, l'individuazione delle esigenze di informazione e di scelta delle modalità d'invio, anche con potere autonomo di spesa, purché ricompresa negli ambiti del bilancio preventivo approvato;
- L'approvazione e la firma dei documenti in uscita è a cura del Presidente, in quanto legale rappresentante;
- L'invio di documenti, circolari, lettere agli Iscritti all'Albo è ammesso in forma cartacea o elettronica;
- Il Consigliere Segretario del Collegio può richiedere alla Segreteria di verificare, con modalità da stabilire, l'efficacia di raggiungimento agli iscritti delle informazioni inviate;





4. SEZIONE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA ELETTORALE

- Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. L.gt. 382/1944, gli elettori devono poter scegliere i propri rappresentanti sulla base di una valutazione che sia ricca d'informazioni, per cui occorre istituire una Assemblea di presentazione delle liste elettorali almeno 15 giorni prima di quella elettiva dandone comunicazione agli iscritti almeno 5 giorni prima;
- I Consiglieri possono rimanere in carica per non oltre 3 (tre) mandati consecutivi; il Presidente può rimanere in carica per non oltre 2 (due) mandati consecutivi;
- Per evitare che gli iscritti che si presentano candidati al Consiglio Direttivo possano trarre indebiti vantaggi elettorali, occorre un'informazione piena, chiara e costante, durante l'intero periodo di mandato, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti "politici"; l'informazione dovrà essere preventiva alle varie azioni e successiva di rendiconto;
- Per la cumulabilità di eventuali cariche si rimanda all'articolo 13 del D.Lgt. n. 382 del 23/11/1944, essendo incompatibile la carica di Consigliere Provinciale con quella di Consigliere Nazionale;

5. SEZIONE ATTINENTE L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

- A valere dal 01/11/2003 si considerano validi i soli timbri metallici, con perdita di valore di tutti quelli pregressi;
- Sugli elaborati tecnici, laddove previsto o necessario secondo le vigenti disposizioni normative occorre l'apposizione del timbro, rilasciato dal Collegio di appartenenza o l'autocertificazione di iscrizione all'Albo già predisposta e disponibile on-line sul sito del Collegio;
- È vietata la riproduzione dei timbri o l'acquisizione, se non autorizzati dal Collegio;
- È data la possibilità di un secondo timbro identico, con annotazione nel fascicolo personale, qualora l'Isritto possieda una sede secondaria, oppure di un secondo timbro identico auto-inchiostroante, in materiale plastico,



rilasciato a seguito di formale richiesta per casi particolari che il Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta;

- Il Presidente del Collegio comunica alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti privati interessati le modalità di uso dei timbri metallici;

USO DEL TIMBRO PREVENZIONE INCENDI (Legge 818/84)

- ➔ A valere dal 01/11/2003 si considerano validi i soli timbri per la prevenzione incendi, in cui all'interno sia riportato il codice e l'esatta denominazione del *Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati* fornito dal Collegio, con perdita di valore di tutti i timbri pregressi;
- ➔ Per coloro che non fossero in possesso del timbro, in luogo della sua apposizione è possibile l'autocertificazione dell'iscrizione negli Elenchi del Ministero dell'Interno riportante il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, con opportunità di verifica on-line della posizione del singolo iscritto da parte del committente;

6. SEZIONE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Dalle considerazioni contenute nella premessa si adottano le seguenti linee guida:

- le varie specializzazioni vengono raggruppate in tre Settori (come da DPR 328/01): edilizia, industria, informazione;
- appartengono al settore edilizia i periti industriali in edilizia e industria mineraria, nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 4, 7, 8 e 16; appartengono al settore informazione i periti industriali in elettronica e telecomunicazioni, in informatica, in arti grafiche e in arti fotografiche, nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 9, 23 e 26; appartengono al settore industria tutti gli altri periti industriali nonché i periti industriali laureati nelle classi di laurea n. 10, 20, 21, 25 e 42;
- spetta a ciascun perito industriale e perito industriale laureato svolgere l'attività professionale propria della specializzazione conseguita attraverso il percorso scolastico e l'esame di Stato di abilitazione, nonché in altre attività le cui competenze professionali vengano attribuite e/o riconosciute da Ministeri, Enti e Organi dello Stato, dall'Unione Europea, dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- ai periti industriali laureati con titolo di studio ricompreso tra le classi di

laurea previste dall'art. 55 del DPR 328/01 si applicano le disposizioni di cui al medesimo DPR 328/01;

- ogni iscritto, indipendentemente dalla propria specializzazione può conseguire specifiche abilitazioni nel rispetto delle norme previste dalla legislazione vigente;
- il Consiglio Direttivo del Collegio può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento di un'altra specializzazione, purché contenuta nello stesso settore di attività di cui sopra, ai singoli iscritti i quali, previa specifica richiesta, dimostrino di:
 - aver esercitato l'attività professionale con iscrizione all'Albo prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
 - di aver esercitato l'attività professionale in modo continuativo da almeno otto anni;
- saranno inserite nell'Albo le informazioni aggiuntive in merito alle attività autorizzate ad ogni iscritto;
- qualora non esistano disposizioni di legge tali da vietarlo, non sussistono limitazioni di competenza agli iscritti in possesso della specifica abilitazione per l'espletamento delle specifiche attività professionali di:
 - sicurezza cantieri;
 - sicurezza ambienti di lavoro RSPP;
 - prevenzione incendi;
 - acustica ambientale;
 - consulenze di parte e d'ufficio su procedimenti giudiziari;
 - certificazione energetica;

7. SEZIONE RELATIVA ALLA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI RUOLI POLITICI

- Sono previste per le cariche istituzionali di riferimento, oltre ai rimborsi delle spese documentate, indennità annuali massime così definite:

➤	Presidente	22.000 €
➤	Segretario	12.000 €
➤	Tesoriere	7.000 €
➤	Consigliere	3.000 €
➤	Assicuratore Interno	
	Qualità	2.000 €

E' facoltà del Consiglio Direttivo, con apposito atto deliberativo, prevedere, riguardo alle indennità sopra indicate, riduzioni o forme di verifica delle presenze a sedute e/o missioni per conto del Collegio.

Ai Referenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai Delegati spetta, a condizione che siano rispettati i contenuti alla successiva sezione 7), una indennità determinata con la delibera di nomina del Consiglio Direttivo;

La liquidazione delle indennità di carica e dei rimborsi spese, avviene d'ufficio su visto di Tesoreria, secondo le modalità seguenti:

- alle Cariche Istituzionali a cadenza mensile;
- ai Consiglieri, ai Referenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai Delegati a cadenza semestrale;

Il servizio di Tesoreria, tramite il Consigliere Tesoriere, fornirà il rendiconto sulla corresponsione per indennità di carica e compensi a vacanza, in occasione delle Assemblee degli Iscritti;

8. SEZIONE RELATIVA A COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

- Parte del lavoro di approfondimento tecnico, di valutazione normativa, dell'espressione di pareri, ecc. è demandato a Commissioni di interesse generale, a Commissioni specialistiche o tematiche, a Gruppi di Lavoro o altro, a nomina del Consiglio Direttivo;
- In particolare sussistono sei Commissioni insediate in modo permanente con funzioni consultive riguardo al Consiglio Direttivo:
 - Commissione deontologia-parcelle;
 - Commissione edile;
 - Commissione meccanica;
 - Commissione impiantistica;
 - Commissione giovani;
 - Commissione "periti d'Azienda"
- I Gruppi di Lavoro sono temporanei ed il loro lavoro è finalizzato a problematiche di volta in volta specificatamente individuate, anche a richiesta di Iscritti;
- L'atto di nomina a Commissioni e Gruppi di Lavoro è revocabile in qualsiasi momento a mezzo di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero al momento della scadenza dello stesso;

- Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppo di Lavoro potrà partecipare di diritto ogni altro componente del Consiglio Direttivo;
- Ai membri di ciascuna Commissione e Gruppo di Lavoro è dato accesso ai fascicoli dei procedimenti inerenti agli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno delle sedute;
- E' obbligo dei singoli partecipanti di ciascuna Commissione e/o Gruppo di Lavoro di presenziare ad ogni relativa convocazione e di esserne parte attiva;

9. SEZIONE RELATIVA ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE ED ALTRE CORRESPONSIONI

- Con il bilancio di previsione viene determinata la quota annuale di iscrizione e gli eventuali altri tributi decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione è comunicata agli Iscritti entro il mese di novembre. Gli iscritti onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Iscritto ha facoltà di cancellarsi per l'anno successivo, dopo averne fatta apposita richiesta utilizzando il modulo predisposto dal Collegio. La richiesta di cancellazione, in marca da bollo vigente, potrà essere spedita per raccomandata rr., corredata della copia di un documento di identità, oppure consegnata a mano alla Segreteria del Collegio;
- Non è possibile la cancellazione se non si è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo;
- Non è parimenti possibile la cancellazione in pendenza di procedure disciplinari;
- La cancellazione sarà accettata solo se perverrà nei termini stabiliti e se sono rispettati tutti i presupposti previsti nel modulo stesso;
- Se la domanda di cancellazione viene spedita per raccomandata r. r. farà fede la data del timbro postale;
- Le domande eseguite in modo difforme non saranno accettate.



- E' opportuno che il bilancio di previsione contenga un adeguato fondo di riserva per compensare eventuali cancellazioni di iscritti nell'anno di riferimento;
- Per gli iscritti che non esercitano la libera professione e non possiedono partita IVA, il Consiglio Direttivo potrà stabilire la quota di iscrizione scontata di una % tale da compensare la detrazione fiscale spettante ai liberi professionisti e rendere di fatto il più possibile uguale la quota di iscrizione tra tutti gli iscritti. Il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea degli iscritti, assumerà la relativa delibera precisando le modalità di applicazione; gli iscritti che intendono usufruire della % di riduzione dovranno presentare specifica richiesta e depositare il timbro professionale presso il Collegio.
- Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire l'esenzione o quote di iscrizione differenziate per classi anagrafiche nonché prevedere esenzioni o agevolazioni temporali nei confronti dei neo-isritti;
- La quota di iscrizione potrà comprendere servizi o azioni di sostegno alla Categoria e/o ai singoli iscritti;

10. RISCOSSIONE DELLE QUOTE

- La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: I contributi previsti dal D.lgs luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, vanno versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi.
- il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire tramite addebito automatico RID o tramite MAV;
- il Consiglio Direttivo potrà prevedere modalità di rateizzazione dell'importo della quota
- il Collegio ha adottato le seguenti misure per il recupero dei contributi pregressi nei confronti degli Iscritti inadempienti:
 - a. E mail di sollecito in cui si evidenzia l'importo dell'arretrato;
 - b. Lettera di sollecito a firma del presidente con aggravio delle spese postali in cui è concesso un termine di 10 giorni per provvedere al pagamento;
 - c. lettera raccomandata r. r. in cui si specifica che decorso il termine di 10 giorni la pratica sarà rimessa nelle mani del legale;
 - d. lettera di sollecito da parte del legale designato dal Collegio con aggravio delle spese di istruttoria;
 - e. Se l'interessato non provvede al pagamento, il legale adirà l'autorità giudiziaria chiedendo l'emissione di un "Decreto Ingiuntivo" con l'aggiunta





- all'importo del pregresso dovuto le spese legali e giudiziarie;
- f. non provvedendo, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 e dell'art. 2 Legge 3 Agosto 1949 n. 536, darà decorso alla procedura del procedimento disciplinare di *sospensione a tempo indeterminato per morosità nel versamento delle quote di iscrizione all'Albo*. La delibera di sospensione dall'esercizio professionale per morosità sarà annotata sull'Albo Professionale con la dicitura "sospeso per morosità nel pagamento delle quote";
- g. la sospensione dall'Albo comporta la restituzione del timbro professionale e il divieto di esercitare la libera professione; del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ai Ministeri competenti, a tutti gli Enti Pubblici territoriali, a tutti i Collegi provinciali, al CNPI e all'EPPI.
- h. h. la sospensione è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute; della revoca del provvedimento di sospensione sarà data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ai Ministeri competenti, a tutti gli Enti Pubblici territoriali, a tutti i Collegi provinciali, al CNPI e all'EPPI.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- Sono abrogate tutte le precedenti versioni del Regolamento Unico, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento, con la legislazione vigente e/o con sentenze di organi giurisdizionali;
- Eventuali modifiche del presente Regolamento Unico sono proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte per l'approvazione all'Assemblea degli Iscritti;

DOCUMENTI CORRELATI

A completamento di quanto descritto nel presente documento si rimanda alle seguenti istruzioni operative:

- IO-02 "Accesso agli atti";
- IO-03 "Trasparenza amministrativa";
- Regolamento di formazione continua;
- Schema di disciplinare di incarico professionale tipo;
- Modulo per l'autocertificazione di iscrizione all'Albo;





COLLEGIO DEI PERITI INDUST
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAU
DELLA PROVINCIA DI BOLO'



REGOLAMENTO UNICO

Data : 19/11/2010

Rev. 4

Pag 10 di 24

Norme di deontologia professionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, approvate con delibera del CNPI n. 340/31 del 12 dicembre 2006 e modificate con delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007.

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per l'esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all'Albo professionale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.



Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti Norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.

Art. 4

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.

Art. 5

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti Norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6

Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

Art. 7

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

Art. 8

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

Art. 9

Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 10

L'appartenenza al Collegio impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio

di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti Norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11

È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 12

Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l'attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare quanto stabilito nel successivo articolo 22.

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

Art. 14

È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 15

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Art. 17

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 18

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 19

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il compenso per le prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità e non ingannevolezza del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza successivamente alla sua diffusione, previa richiesta di chiarimenti.

Art. 20

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 21

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.

Art. 22

I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi.

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 23

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Art. 24

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.

Art. 25

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano



compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 26

Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

Art. 27

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

Art. 28

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Art. 29

Il Perito Industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 30

Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 31

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo



la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

Art. 32

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.

Art. 33

Il Perito Industriale, che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

Art. 34

Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Art. 35

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 36

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 37

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 38

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 39

Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

Art. 40

Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.

Art. 41

Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

Art. 42

Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 43

Il Perito Industriale che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

Art. 44

Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio.

Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di



appartenenza.

Art. 45

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Le presenti Norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

Art. 47

L'osservanza delle presenti Norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza.

I Periti Industriali devono, per quanto possibile, comunicare i principi informativi del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

Art. 48

Le presenti Norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio del Collegio.

Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari.

